

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

Nell'ambito del diritto tributario, la legge del registro, che collega il diritto fiscale a quello civile, regola l'imposta di registro. La materia, già prevista e disciplinata dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni, quindi dal D.P.R. 1972, n. 634, trova, attualmente, il suo fondamento normativo nelle disposizioni del **D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131**, contenente *l'approvazione del **Testo Unico** delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*, integrato dalla successiva normativa complementare intervenuta nel corso degli anni.

L'imposta di registro é legata all'attività di registrazione; tale attività, eseguita con le formalità previste dall'art. 16 d.p.r. 131/1986, ha efficacia di "pubblicità costitutiva": la registrazione attesta l'esistenza dell'atto ed attribuisce al medesimo **data certa** di fronte ai terzi ai sensi dell'articolo 2704 c.c. (vedi art. 18 d.p.r. 131/1986).

Il **D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131** (*Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*) disciplina:

- 1) l'oggetto dell'imposta,
- 2) gli atti soggetti a registrazione,
- 3) le formalità di registrazione,
- 4) l'ufficio competente,
- 5) i termini per la richiesta di registrazione,
- 6) i soggetti obbligati a richiederla,
- 7) gli effetti della registrazione,
- 8) l'applicazione dell'imposta e la deteminazione della base imponibile,
- 9) le formalità di riscossione e le relative sanzioni,

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

10) la decadenza dell'azione della finanza e del contribuente e la prescrizione del diritto all'imposta.

In allegato il D.P.R. 131/86, riporta la Tariffa, parte prima, relativa agli atti soggetti a registrazione in termine fisso, e la parte seconda, relativa agli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e la Tabella indicante gli atti per i quali non vi obbligo di chiedere la registrazione.

In relazione all'**oggetto**, *l'imposta di registro si applica nella misura indicata nella Tariffa allegata al presente Testo Unico, agli atti soggetti alla registrazione ed a quelli volontariamente presentati per la registrazione (art. 1 d.p.r. 131/1986).*

La registrazione riguarda in generale gli **atti in forma scritta**; i **contratti verbali** i quali sono soggetti a registrazione obbligatoria solo se compresi nell'elenco di cui all'articolo 3 d.p.r. 131/1986 (*- contratti di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, - contratti di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimenti di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite*); **alcuni atti relativi a società ed enti esteri** (art. 4 d.p.r. 131/1986).

In relazione alla **tipologia degli atti**, la registrazione può essere:

- **obbligatoria**: per gli atti soggetti alla registrazione;
- **volontaria**: per gli atti per i quali chiunque vi abbia interesse.

Il testo Unico, nella Tabella allegata, indica **"gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione"**.

La registrazione volontaria, disciplinata dall'articolo 8 d.p.r. 131/1986, può essere chiesta:

- per gli atti esclusi da obbligo della registrazione (Tab. B);

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

- per gli atti da registrare in caso d'uso (Tariffa, Parte I), quando non si é verificato caso d'uso ma esiste la volontà di registrare l'atto (es.: contratto di locazione soggetto ad iva che viene registrato a prescindere dal verificarsi del caso d'uso);
- per gli atti da registrare in termine fisso (Tariffa, Parte I) nei casi in cui sia trascorso il termine di registrazione o si sia verificata la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di chiedere la registrazione d'ufficio.

La registrazione

volontaria può essere effettuata in qualsiasi momento, per cui non sussistono limiti di tempo, né operano termini di decadenza e prescrizione. Nel caso di registrazione volontaria, l'imposta, senza aggiunta di interessi o sanzioni, deve essere assolta dal richiedente, in deroga al principio di solidarietà di cui all'articolo 57, d.p.r. 131/1986. Il costo della registrazione volontaria di un atto soggetto a registrazione in caso d'uso o in termine fisso richiede l'applicazione delle relative imposte indicate dalla Tariffa, Parte I e II. La registrazione volontaria di un atto indicato nella Tabella B (per il quale non é richiesta la registrazione) si effettua a tassa fissa. La registrazione volontaria, come quella obbligatoria, ha l'effetto di attribuire data certa all'atto in base all'articolo 2704 c.c.

La registrazione determina l'applicazione della imposta di registro (prevista dalle tariffe allegata al d.p.r. 131/1986), che può essere applicata:

- **in misura fissa** (€ 51,65 per locazione/affitto di immobili)
(€129,11 in tutti gli altri casi)
- **in misura proporzionale** (desumibile dalla tariffa, parte I e II e dalla tabella allegata al d.p.r. 131/1986, da applicarsi sul valore dell'atto o dichiarazione.

Quanto alle **formalità di registrazione**, il testo unico distingue:

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

a) La registrazione in termine fisso;

b) La registrazione in caso d'uso.

a) La registrazione in termine fisso é prevista, all'articolo 5 d.p.r. 131/1986, per gli atti indicati nella parte prima della Tariffa, tali atti vanno assoggettati ad imposta e presentati per la registrazione obbligatoriamente **entro un determinato termine**, disciplinato dagli articoli 13 e 14 del suddetto d.p.r. e nella misura d'imposta indicata per gli atti da registrare in termine fisso nella Tariffa, Parte I.

Non tutti gli atti da registrare in termine fisso sono soggetti ad imposta proporzionale, in molti casi é prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa (es.: contratti di comodato di immobili, contratti di associazione in partecipazione ed operazioni societarie straordinarie vanno registrati in termine fisso, ma non con imposta fissa).

Il secondo comma dell'articolo 5 d.p.r. 131/1986 prevede il **principio dell'alternatività** fra **Iva ed imposta di registro** per le scritture private non autenticate (contratti in forma non notarile) **contenenti disposizioni** (negozi) **tutte soggette ad Iva**, e le assoggetta a registrazione in caso d'uso o volontariamente, con applicazione d'imposta a tassa fissa (art. 40 d.p.r. 131/1986), **al fine di evitare duplicazioni d'imposta.**

Qualora si tratti di atti con disposizioni **solo in parte soggette ad Iva**, si applica l'imposta di registro dovuta per le disposizioni non soggette ad Iva e tante imposte fisse quante sono le disposizioni soggette ad Iva non connesse tra loro.

Infatti secondo l'articolo 21 d.p.r. 131/1986 "*se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse é soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto*".

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

Il principio di alternatività si applica anche agli atti dell'Autorità giudiziaria di condanna al pagamento di corrispettivi o all'esecuzione di prestazione soggette ad Iva. Tali atti sono quelli emanati dall'Autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia civile che definiscono, anche solo parzialmente, il giudizio e quelli di assegnazione, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali.

b) La registrazione in caso d'uso è disciplinata dall'articolo 6 d.p.r. 131/1986 secondo il quale

"si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nella esplicazione di attività amministrative o presso amministrazioni dello Stato o enti pubblici territoriali e rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento".

Non costituisce caso d'uso: il deposito in giudizio per la presentazione al giudice degli atti; il deposito in cancelleria di quietanze per il pagamento di somme inerente ad una esecuzione mobiliare.

"Caso d'uso",

quindi, è l'evento che fa sorgere l'obbligo di registrazione per gli atti non soggetti a registrazione in termine fisso; gli atti da registrare in caso d'uso sono indicati nella Tariffa, Parte II, allegata al d.p.r. 131/1986.

Non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione, neanche in caso d'uso, per gli atti **non** soggetti alla registrazione (art. 7 d.p.r. 131/1986) di cui alla Tabella B allegata al Testo Unico, per tali atti è sempre possibile la registrazione volontaria, con applicazione di imposta fissa.

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

L'articolo 9 d.p.r. 131/1986 definisce quale **ufficio competente a registrare gli atti** pubblici ¹ le scritture private autenticate ² e gli atti degli organi giurisdizionali é **l'ufficio del registro** ³ **nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione** a norma della lettera b) o della lettera c) dell'art. 10 d.p.r. 131/1986.

La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.

I soggetti obbligati a richiedere la registrazione, ai sensi dell'articolo 10 d.p.r. 131/1986, sono:

- a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'articolo 4;*
- b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;*
- c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;*
- d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'articolo 15.*

Per gli atti della Pubblica Amministrazione, **gli ufficiali giudiziari**, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali **sono obbligati per gli atti da loro redatti, ricevuti o autenticati**. Non sussiste alcuna obbligazione solidale per i contraenti.

Occorre aggiungere che non tutti gli atti in cui é parte la Pubblica Amministrazione devono

¹ L'atto pubblico é il documento redatto con le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto é formato (art. 2699 c.c.)

² La scrittura privata autenticata riporta la sottoscrizione autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione consiste nell'autenticazione dell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione é stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive (art. 2703 c.c.).

³ Dalla data di attivazione degli Uffici delle Entrate, gli Uffici delle imposte dirette, Iva e registro sono soppressi e le relative competenze sono attribuite agli Uffici delle Entrate (art. 41, art. 73, comma 3 e art. 75 comma 3, d.p.r. 287/1992).

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

intendersi pubblici ma solo quelli redatti da un funzionario che agisce come ufficiale rogante per incarico conferitogli espressamente.

L'articolo 11 d.p.r. 131/1986 illustra la **richiesta di registrazione** degli atti disponendo quando segue:

"1. La richiesta di registrazione degli atti scritti, esclusi quelli degli organi giurisdizionali, deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall'ufficio, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 10 devono presentare, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati alla lettera c) dello stesso articolo devono presentare unicamente l'originale dell'atto. Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera.

3. Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal comma 2 deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano stati formati più originali, il richiedente può presentarne anche più di due e richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di cui al comma 4 dell'art. 16.

4. I soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 10, devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell'art. 15 e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera b) dello stesso articolo.

5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente la traduzione è effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale.

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali è ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto.

7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione".

In relazione alle modalità di registrazione, l'articolo in esame distingue tra gli atti notarili e non notarili, e prevede disposizioni particolari per gli atti registrati d'ufficio, per gli atti redatti in lingua straniera e per gli atti accompagnati da allegati.

Per la registrazione deve essere presentata una richiesta, all'ufficio del registro competente, **su apposito modello** (mod. 69), unitamente all'originale e/o una o più copie dell'atto da registrare, a secondo che lo stesso sia un atto notarile, una scrittura privata o un provvedimento giudiziale.

Per la **registrazione degli atti giudiziari** non deve essere redatta la richiesta con modello 69 ed é sufficiente la presentazione dell'originale (la copia va presentata solo se l'atto riguarda diritti reali immobiliari).

L'art. 73 (R) D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) disciplina la procedura per la registrazione degli atti giudiziari:

"1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione".

Per la **registrazione degli atti redatti in lingua straniera** deve essere allegata una traduzione redatta da un perito iscritto presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio ed asseverata conforme con giuramento.

Per la registrazione di un atto con allegati non si applica alcuna imposta aggiuntiva.

Oltre alla procedura di registrazione manuale, può essere utilizzata **la procedura telematica**; il canale telematico può attualmente essere utilizzato:

- a) per la registrazione delle compravendite di beni immobili ad opera di notai;
- b) per la registrazione dei contratti di affitto e locazione di immobili da chiunque sia interessato.

La registrazione telematica, disciplinata dal D.lgs. 18/12/1997, n° 463, modificato dal D.lgs 18/01/2000, n° 9 e illustrata, da ultimo, dalla Circolare Agenzia delle Entrate 5/02/2003, n. 6/F, è esclusa per gli immobili situati nei Comuni ove vige il *sistema Tavolare*.

La trasmissione telematica dei contratti di affitto o locazione può essere effettuata **direttamente** dal soggetto interessato, previa abilitazione, oppure **per il tramite di un intermediario abilitato**.

I termini per la richiesta di registrazione sono disciplinati dall'articolo 13 d.p.r. 131/1986 e dall'articolo 14, per la richiesta di atti soggetti ad approvazione od omologazione.

[Articolo 13](#)

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

"1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis, entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.

2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis.

3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 e, in mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data di acquisizione degli stessi.

4. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4".

Articolo 14

1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge il termine di cui all'art. 13 decorre rispettivamente dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia, a norma del comma 2, del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto è divenuto altrimenti eseguibile.

2. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione od omologazione dell'atto devono, entro cinque giorni dall'emanazione del

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. All'atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autenticata, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma 2.

I termini di registrazione previsti dall'articolo 13 riguardano esclusivamente gli atti soggetti a registrazione a termine fisso. La regola generale prevede il termine di 20 giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, elevato a 60 giorni per gli atti formati all'estero. Il momento da cui decorre il termine varia a secondo del tipo di atto o contratto, per gli atti giurisdizionali il terzo comma prevede un termine di cinque giorni. I termini di registrazione vanno computati secondo le regole generali degli articoli 2962 e 2963 del c.c. e dell'art. 155 c.p.c. I termini, quindi si computano secondo il calendario comune; non si computa il giorno iniziale ma si computa quello finale; se il termine cade in un giorno festivo é prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La decorrenza del termine di 20 o 60 giorni é differenziata a seconda del tipo di atto/contratto:

- atti che non sono stati formati in un solo giorno (es.: inventari, ricognizioni dello stato delle cose o dei luoghi): dalla data di chiusura dell'atto;
- scritture private autenticate: dalla data dell'ultima autenticazione;
- contratti verbali: dall'inizio della loro esecuzione.

Per gli atti soggetti ad approvazione (conferma dell'atto stesso da parte dell'organo amministrativo sovraordinato) e per gli atti soggetti ad **omologazione** (conferma giudiziale dello stesso) il termine di registrazione (sempre di 20 o 60 giorni) decorre dal giorno in cui i soggetti obbligati alla registrazione hanno avuto notizia dell'avvenuta approvazione od omologazione (entro venti giorni dall'avenuta notizia occorre procedere alla registrazione).

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

La registrazione d'ufficio viene effettuata nei casi in cui gli obbligati non vi abbiano provveduto, l'articolo 15 indica tassativamente questi casi.

La registrazione d'ufficio, per gli atti non rinvenibili presso la sede del pubblico ufficiale, può essere effettuata in base ai dati desumibili dal repertorio (art. 15 lett. a).

L'articolo 67 d.p.r. 131/1986, infatti, prevede un **repertorio per gli atti formati da pubblici ufficiali**:

- "1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.*
- 2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.*
- 3. Negli uffici amministrativi, nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente intendenza di finanza.*
- 4. I fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere numerati e vidimati dal pretore competente per territorio, salvo per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative. 4-bis. Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti è effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria".*

I notai e gli altri pubblici ufficiali (ufficiali giudiziari, i segretari o i delegati della pubblica amministrazione, gli altri pubblici ufficiali, i cancellieri e i segretari delle magistrature speciali, i capi delle Amministrazioni Pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

contratti) **sono tenuti ad annotare tutti gli atti da loro formati ed autenticati, soggetti a registrazione in termine fisso.**

Il modello di repertorio generale degli atti tra vivi é stato approvato con D.M. 6/11/1991.

L'annotazione degli atti sul repertorio deve essere eseguita giorno per giorno, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.

I fogli che compongono il repertorio devono numerati e vidimati [dal dirigente dell'ufficio.](#)

Il repertorio é sottoposto periodicamente al controllo (art. 68 d.p.r. 131/1986) da parte dell'Ufficio del registro territorialmente competente in relazione alla sede del pubblico ufficiale; per agevolare il controllo dei repertori, nella registrazione degli atti é necessario acquisire anche il codice fiscale dell'Ufficio rogante, per l'identificazione dello stesso. Agli enti pubblici sono stati attribuiti codici da utilizzare in alternativa al codice fiscale. I codici fiscali degli Ufficiali roganti di competenza di ogni Ufficio dovranno essere preventivamente comunicati al sistema centrale (C.M. 10/04/ 1986, n. 17).

I notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o i delegati della pubblica amministrazione, gli altri pubblici ufficiali, i cancellieri e i segretari delle Magistrature speciali, i capi delle Amministrazioni Pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti, devono **entro il mese successivo a ciascun quadrimeste solare** (in pratica: entro i mesi di gennaio, maggio e settembre) presentare il repertorio all'Ufficio stesso, il quale rilascia apposita ricevuta.

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

L'Ufficio investito controlla la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso descritti, e, dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, **appone il proprio visto dopo l'ultima iscrizione** risultante nel repertorio ed indica la data di presentazione e il numero degli atti iscritti oppure dichiara che nel repertorio non é stato iscritto alcun atto.

L'Ufficio non può trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione. **I soggetti di cui all'articolo 10 d.p.r. 131/86 possono rilasciare, copie, ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati**, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.

Il divieto non si applica:

1- agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali **o di atti formati dagli Ufficiali giudiziari che siano rilasciati per proseguire il giudizio;**

- agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale (in questo caso esiste

l'obbligo per il cancelliere o segretario di registrare gli atti entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali):

- alle copie degli atti destinati alla trascrizione ⁴ o iscrizione nei registri immobiliari;

- alle copie occorrenti per l'approvazione o l'omologazione;

- alle copie di atti che il pubblico ufficiale é tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici.

⁴L'articolo 2669 c.c. dispone che la trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui é soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato.

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

In questi casi deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso.

Nel caso di omissione della richiesta di registrazione degli atti o delle denunce di fatti successivi alla registrazione viene applicata la **sanzione** amministrativa dal 120 al 240% dell'imposta di registro, la disciplina vigente (la precedente prevedeva una pena pecuniaria da i a 3 volte l'imposta) dall'1/04/1998 prevede in materia di sanzioni un aumento del limite minimo ed una diminuzione del limite massimo.

L'omessa o tardiva presentazione del repertorio é punita con la sanzione amministrativa da un **minimo di € 1.032,00** ad un massimo di € 5.164,00; La **irregolare o omessa tenuta del repertorio** é punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 2.065,00.

La **presentazione del repertorio con ritardo superiore a 60 giorni** o la **mancata regolarizzazione nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria** é punita con la **sanzione accessoria** della sospensione del pubblico ufficiale per un periodo non superiore a sei mesi.

Per avviare il procedimento di sospensione l'Ufficio del registro presenta un rapporto al Procuratore della Repubblica, il quale a sua volta chiede la sospensione all'autorità competente.

Quanto agli **effetti**, la registrazione ha l'effetto di **attestare l'esistenza degli atti e di attribuire agli stessi data certa di fronte ai terzi ai sensi dell'articolo 2704 c.c.**

L'applicazione dell'imposta avviene in base alla natura intrinseca ed agli effetti degli atti, anche se discordanti rispetto al titolo o alla forma apparente (art. 20 d.p.r 131/86), occorre, quindi, nell'interpretare l'atto dare rilievo alla comune intenzione delle parti.

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

Se un atto contiene **più disposizioni**, queste vengono tassate in modo autonomo, salvo che derivino necessariamente le une dalle altre o si tratti di debiti o di quietanze di pagamenti.

E' possibile che in alcuni casi un atto presentato alla registrazione contenga la menzione di atti scritti o contratti verbali stipulati in precedenza, **ma non presentati** alla registrazione o perché non andavano registrati in termine fisso o perché le parti non l'hanno effettuata, violando l'obbligo. In questi casi, se ricorrono determinate condizioni, l'Ufficio applica l'imposta di registro non solo sull'atto presentato ma anche su quelli **enunciati** (art. 22 d.p.r. 131/86)

Regole particolari valgono per l'applicazione **dell'imposta e la registrazione degli atti giudiziari**:

L'articolo 37 del DPR 26/04/1986 n°131 dispone che: “ Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrari e le sentenze che dichiarano efficaci nello stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'Amministrazione dello Stato.

Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'articolo 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta”.

Secondo la RM n°260382 del 1990 per atto dell'autorità giudiziaria devono intendersi quegli atti che abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti, sia pure soltanto per il periodo di tempo in cui mantengono tale caratteristica.

L'articolo 8 dell'allegato A (della tariffa parte prima) al DPR 131/86 indica gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti all'imposta di registro in termine fisso.

Gli stessi sono:

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

Tutti gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali.

La misura dell'imposta varia a secondo dei provvedimenti ovvero:

- 1 - Atti recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti. (Stesse imposte corrispondenti per i presenti atti).
- 2 - Atti recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura (3%)
- 3 - Atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (1%).
- 4 – Atti non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. (£. 250.000 - € 129,11).
- 5) Atti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di danaro o beni, o la risoluzione di un contratto (£. 250.000).
- 6) Atti aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni (£.250.000).
- 7) Atti di omologazione (In base al contenuto per la tassazione).

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

NB: I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'articolo 644 del cpc sono soggetti all'imposta in misura fissa in quanto hanno già scontato l'imposta in misura proporzionale o fissa.-(trattasi ovviamente di quelli provvisoriamente esecutivi).

L'articolo 2 dell'allegato B al DPR 131/86 elenca gli atti dell'autorità giudiziaria per i quali non vi è l'obbligo di richiedere la registrazione.

Gli stessi sono : tutti gli atti diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti, atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procedure alle liti.

Inoltre l'articolo 10 dello stesso **allegato B** prevede altri atti per i quali non vi è l'obbligo di richiedere la registrazione, quali:

le sentenze, i decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori (per gli atti del giudice di pace quando il valore della causa non eccede la somma di 2 milioni di lire (1.032,90 euro), i relativi atti e provvedimenti dei giudici di pace non sono soggetti a registrazione in termine fisso poiché sono esenti dall'imposta di registro (art. 46, legge n. 374 del 1991).

(vedi nota l'Agenzia delle entrate con la seguente risoluzione 31 marzo 2003, n. 77/E avente ad oggetto "Imposta di registro dovuta per enunciazione di atti in sentenze emesse dal Giudice di pace relative a cause di valore inferiore a 2 milioni di lire (euro 1.032,90): art. 46 del D.P.R. 21 novembre 1991, n. 374, istitutivo del Giudice di pace; artt. 22 e 40 del testo unico dell'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131":)

– atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11/08/1973 n°533 - atti, documenti e provvedimenti di cui all'articolo 57 della legge 27/07/1978 n°392 - contratti di lavoro

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

subordinato, collettivi e individuali, contratti di mezzadria, di colonia e di soccida, convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.

La registrazione degli atti giudiziari

Per la registrazione dei decreti di trasferimento emessi a seguito di procedimenti esecutivi e per gli atti ricevuti dai cancellieri e dai segretari delle cancellerie giudiziarie **si applicano le stesse regole previste per gli atti pubblici quanto a termini, modalità e responsabilità per il pagamento delle imposte.**

Per tutti gli altri atti giudiziari, poiché il pagamento delle imposte (in seguito al quale può avvenire la registrazione) non avviene contestualmente alla richiesta di registrazione, occorre distinguere due fasi: la prima, in cui si effettua la richiesta di registrazione; la seconda, in cui avviene il pagamento delle imposte ai fini della registrazione.

La richiesta di registrazione deve avvenire a cura dei cancellieri e segretari per le sentenze e gli atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni; presso l'Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario.

La richiesta di registrazione deve avvenire entro 5 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato.

NB: la decorrenza del termine è rinviata ove occorra reperire i dati da indicare sul repertorio.

NB: per i decreti di trasferimento emessi nell'ambito di procedimenti esecutivi ovvero atti nei quali il cancelliere interviene come ufficiale rogante il termine è di 20 giorni.

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

Occorre presentare gli atti in originale, un elenco degli atti prodotti, la dichiarazione **Invim** ove previsto.

La nota di registrazione per gli atti giudiziari è costituita dal modello 263 quater.

Il pagamento delle imposte ai fini della registrazione deve avvenire a cura delle parti in causa ovvero da coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli art.633,796,800, e 825 c.p.c. (decreto ingiuntivo, esecutività del lodo arbitrale.....) ovvero i soggetti nel cui interesse si è richiesta la registrazione.

Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione da parte dell'Ufficio (il ritardo è sanzionato).

E' possibile comunque pagare l'imposta anche prima di ricevere l'avviso di liquidazione.

Il pagamento dell'imposta deve avvenire con **modello F23** ed una copia del modello, che costituisce quietanza deve essere presentata o spedita all'Ufficio che provvederà alla successiva registrazione dell'atto.

I **codici** da indicare nel **mod.F23** in linea generale sono:

a) Causale RG (Registrazione atti giudiziari)

b) Codici tributo **456T** (Imposta di bollo-tassa sui contratti di borsa) e **109T** (Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce) **671T** (Sanzione pecuniaria imposta di registro).

Se le parti vogliono assolvere l'obbligo di pagamento delle imposte prima di ricevere l'avviso di liquidazione, per conoscere l'ammontare, possono:

1) recarsi presso l'Ufficio.

2) collegarsi con il sito Internet del Ministero delle Finanze e selezionare la voce "tassazione on.line degli atti giudiziari" e successivamente "tassazione del provvedimento".

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

I dati richiesti per accedere al provvedimento sono:

- l'Ufficio competente per la registrazione
- l'anno del provvedimento
- l'autorità giudiziaria emittente
- il tipo del provvedimento
- il numero del provvedimento

Compariranno le seguenti informazioni:

- codice identificativo dell'Ufficio
- codici tributo
- causale del versamento
- estremi dell'atto
- importi da pagare

dal sito internet risulta anche, (se già avvenuta), la registrazione dell'atto con i relativi estremi.

Per gli **atti soggetti a registrazione in caso d'uso** (art. 39 d.p.r. 131/86) e **atti relativi ad operazioni soggette all'Iva** (art. 40 d.p.r. 131/86) si rinvia a quanto detto sopra in tema di formalità di registrazione (vedi: pag. 2).

La riscossione dell'imposta: in seguito al D.lgs 237/97 che, dall'1/01/98 ha soppresso i servizi di cassa presso gli Uffici finanziari **non é possibile effettuare alcun pagamento direttamente presso l'ufficio**, ma é necessario utilizzare il canale bancario o postale. Per il pagamento dell'imposta principale é necessario utilizzare il Mod. F23 (approvato nella versione attuale con DM 14/11/01).

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

Il modello F23 é l'unico modello utilizzabile sia per il versamento in posta che presso le banche. Il modello va compilato in 3 copie di cui 2 restituite al versante. Nel caso d'imposta complementare o suppletiva, il pagamento avviene sempre a mezzo Mod. F23 precompilato dall'ufficio.

L'articolo 58 d.p.r. 131/86 riconosce a favore dei soggetti indicati nell'articolo 10 lett. b) e c), obbligati a richiedere la registrazione e che hanno pagato l'imposta principale, il diritto a surrogarsi all'Erario ed ottenere apposita ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nell'interesse dei quali é stata effettuata la registrazione. La richiesta viene fatta esibendo il certificato dell'Ufficio del registro attestante la somma pagata al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dei pubblici ufficiali. L'ingiunzione é provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 c.p.c. Non é ammessa l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore.

Interviene a tutela dei soggetti tenuti alla registrazione la **surrogazione** (art. 1201c.c.). L'articolo 59 d.p.r. 131/86 prevede la registrazione a debito, ossia contemporaneo pagamento dell'imposta, e ne elenca tassativamente i casi:

Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

- a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;*
- b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione; c) gli*

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

La decadenza dell'azione della finanza e del contribuente é regolata dagli articoli 76 e 77 d.p.r. 131/86, la prescrizione del diritto d'imposta, ai sensi dell'articolo 78 d.p.r. 131/86 si prescrive in dieci anni, pertanto la riscossione del credito per l'imposta definitivamente accertata deve essere eseguita entro il termine prescrizione di 10 anni.

1

Tabella B

Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione

Articolo 1

1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.

Articolo 2

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.

Articolo 3

1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:

- a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico;
- b) ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito. -----

Nota:

Ai fini della lettera b) all'atto deve essere allegato il certificato del competente ufficio delle imposte attestante che il richiedente non è assoggettato a tributo.

Articolo 4

1. Atti di ultima volontà.

Articolo 5

1. Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.

Articolo 6

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

1. Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.

Articolo 7

1. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e alla emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.

Articolo 8

1. Azioni, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e relative girate.
2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.

Articolo 9

1. Atti propri delle società ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente. -----

L'IMPOSTA DI REGISTRO
(D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131)

Nota:

Dal contesto delle scritture private sopra indicate deve risultare che esse si riferiscono o sono inerenti a contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa.

Articolo 10

1. Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392; contratti di lavoro subordinato, collettivi, e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.

Articolo 11

1. Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi; atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno.

Articolo 11 bis

Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.(§)

Articolo 11 ter

Verbali di gara o d'incontro, dichiarazioni di nomina di cui all'articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati.

Articolo 11 quater

(§) Articolo aggiunto dall'art. 57 co.1, lettera d) del D. Lgs. 15/12/97 n. 446; la disposizione ha effetto dal 1/1/99.